LEGGE DI BILANCIO 2027

Manovra finanziaria con misure per lavoratori e pensionati





SOMMARIO

1. PREMESSA	6. PENSIONI
2. COSTO MANOVRA 2027	7. MISURE PER LE FAMIGLIE
3. LE FONTI PER REPERIRE LE RISORSE	8. ALTRE MISURE
4. MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	9. CRONOPROGRAMMA
5. MISURE DIPENDENTI PUBBLICI	10. CONCLUSIONI

1. PREMESSA

Il 2026 è stato sicuramente un anno "complicato" da tanti punti di vista. Primo fra tutti lo *shock* energetico derivante dall'intensificarsi delle tensioni geopolitiche e conflittuali in alcuni casi che ha portato a salire i prezzi di petrolio e gas. Tale situazione ha indotto il Governo ad adottare misure, per lo più temporanee, prevalentemente rivolte alle famiglie più vulnerabili e ai settori maggiormente esposti, con l'obiettivo di mitigare gli effetti sui prezzi e sull'attività economica. Da ultimo la ben nota protesta nel sud Italia degli autotrasportatori contro il caro carburante.

Il costo in salita delle materie energetiche ha innescato la solita spirale che porta all'aumento dell'inflazione e, secondo Eurostat, l'inflazione dell'eurozona è risalita a settembre al 3,8%, dal 3,2% registrato ad agosto. In Italia al 30 ottobre l'inflazione è stata stimata al 5,4%, mentre al 31 dicembre 2025 era pari all'1,2%. Tale situazione macroeconomica comporta un evento non positivo per la finanza pubblica degli stati (anche per l'Italia), cioè genera tensione sul mercato obbligazionario *(per intenderci quello conosciuto dai risparmiatori che investono in BOT e BTP)* con l'aumento della spesa per il debito pubblico, dovuta all'aumento del rendimento *(percentuale pagata dallo Stato per interessi)* dei titoli di Stato. Ad esempio i titoli decennali tedeschi *(di riferimento per gli stati dell'Eurozona)* sono al 3,35%. L'Italia viaggia con i rendimenti del BTP decennale al 4,52% e, di conseguenza, lo *spread* con i titoli decennali tedeschi è a 116 punti, solo un anno fa era a 75 punti.

Per comprendere più facilmente i confronti citati va detto che lo **spread** è la differenza tra il rendimento (interessi) di un'obbligazione e quello di un titolo considerato privo di rischio, come un titolo di stato di alta qualità (esempio i titoli tedeschi). Riflette il rischio di credito dello stato emittente: più lo spread è alto, maggiore è il rischio percepito dagli investitori che comprano titoli di uno stato. Ad esempio, se il rendimento del BTP tedesco (Bund) è del 3,42% e quello del BTP italiano è del 4,52%, lo spread sarà 1,17% o di 117 punti base. Un aumento dello spread indica che il mercato percepisce un rischio maggiore nell'investire in titoli italiani rispetto a quelli tedeschi, mentre una diminuzione segnala maggiore fiducia e stabilità.

L'aumento degli interessi sui titoli pubblici costerà all'Italia, rispetto al 2025, circa 10 miliardi in più nel 2026 e circa 16 miliardi in più nel 2027.

Non è una consolazione, ma va detto che il nostro paese è in buona compagnia: in Francia l'inflazione a ottobre è al 3,4 e i titoli francesi a 10 anni hanno raggiunto il 4,97% di rendimento; in Spagna l'inflazione a ottobre è al 4,9% e i titoli spagnoli a 10 anni che hanno raggiunto il 4,36% di rendimento.

Qualcuno può chiedersi: ma le considerazioni sopra esposte che c'entrano con la Legge Finanziaria per il 2027? In realtà sono la descrizione di un fenomeno economico che, insieme ad altri fattori contabili, incide "sempre" sul *quantum* che i Governi possono destinare alla Legge Finanziaria. Più costa il debito pubblico più è difficile trovare risorse per le misure che nella Legge Finanziaria dovrebbero beneficiare i cittadini.

2. COSTO DELLA MANOVRA 2027

Con il comunicato n. 195 del 28 ottobre 2026, il Consiglio dei Ministri, ha comunicato di aver approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027. Nel comunicato è precisato che *"la manovra concentra le risorse sulla tutela del potere d'acquisto di famiglie e lavoratori, in particolare dei più giovani, sul sostegno alla famiglia e alla natalità, sulla sanità, sulla competitività delle imprese e sugli investimenti, con particolare attenzione al Mezzogiorno".*
Il costo complessivo della manovra **finanziaria vale circa 26 miliardi di euro nel 2027** e 27 miliardi nel 2028.

3. LE MISURE PER REPERIRE LE RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE

Viene scritto nel comunicato 195 che: *"Le coperture sono state reperite, in prevalenza, attraverso l'attivazione delle clausole, da maggiori entrate derivanti dal settore finanziario, dal settore dei giochi e da quello energia. È stato chiesto anche il contributo dei Ministeri e della Presidenza".*
In concreto, per finanziare i 26 miliardi del 2026, senza derogare alle regole di bilancio europee, è stato necessario reperire risorse economiche. In particolare: oltre 5 miliardi arrivano da banche e assicurazioni, con esclusione delle banche di credito cooperativo e le popolari anche con l'aumento della Tobin tax sulle transazioni finanziarie. Curiosità: La tassa di Tobin, in Italia, è stata introdotta con la Legge di Stabilità 228/2012 ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2013. È una tassa sulle transazioni finanziarie che si applica al momento dell'acquisto di azioni e strumenti derivati di società italiane che hanno sede legale in Italia e una capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro. Prende il nome dall'economista premio Nobel, James Tobin che la propose nel 1972 per tassare le conversioni valutarie. Non deve essere confusa con la tassazione sui proventi del trading on-line che è calcolata sul guadagno ottenuto.
Altre risorse per la finanziaria provengono dalle società energetiche versano circa 700 milioni in più, oltre alla maggiorazione IRAP di due punti percentuali già prevista dal DL 21/2026; altri 700 milioni vengono dal settore dei giochi e circa 1 miliardo dal taglio delle spese dei ministeri e della Presidenza del Consiglio.
Il dettaglio delle misure attuate per il reperimento di maggiori risorse è contenuto nel Capo III – Articoli da 15 a 22 e nel Capo IV – Articoli da 23 a 34, del DDL – Finanziaria 2027, bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Commento

Dover reperire maggiori risorse ha significato anche penalizzare una categoria rappresentativa dei contribuenti italiani: i PENSIONATI. Infatti come si vedrà più avanti al paragrafo 6 a), il Governo - per recuperare 1,5 miliardi di risorse economiche – adotta nel 2027 per le pensioni un sistema di perequazione *(Art. 55 della manovra)* all'inflazione riduttivo rispetto a quello dell'anno passato, creando forti penalizzazioni ai pensionati con trattamento superiore a cinque volte il trattamento minimo.

4. MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

a) MODIFICHE ALLE ALIQUOTE IRPEF E ALLE SOGLIE DEL REGIME FORFETTARIO – Art. 9

Aliquota IRPEF al 33% fino a 55mila euro – Comma 1

Proseguendo nella riforma delle aliquote Irpef che incidono sui redditi della classe media dei contribuenti *(redditi annuali maggiori di 35.000 euro)*, quella che per intenderci versa all'erario oltre il 60% del totale dell'Irpef, la manovra 2027 stabilisce che dal 1° gennaio 2027 l'aliquota del 33%, oggi applicata ai redditi tra 28mila e 50mila euro, si estende fino a 55mila euro. Pertanto, a partire dalla stessa data gli scaglioni IRPEF 2027 saranno i seguenti:

- aliquota 23% fino a 28mila euro;
- aliquota 33% fino a 55mila euro;
- aliquota 43% oltre 55mila euro.

In **Tabella 1** la differenza tra la situazione al 31 dicembre 2026 e quella dal 1° gennaio 2027 che mette in evidenza il risparmio che cresce per i contribuenti di 100 euro ogni mille euro di reddito imponibile oltre i 50mila e raggiunge il massimo del guadagno di 500 euro a 55mila euro e oltre.

Tabella 1

IRPEF DAL 1° GENNAIO 2027						
SCAGLIONI DI REDDITO (in euro)	ALIQUOTA (in %)	REDDITO ANNUO	IMPOSTA ANNUA DAL 2027	IMPOSTA ANNUA FINO AL 31.12.2026	MINORE IMPOSTA ANNUA DAL 2027	MINORE IMPOSTA MESE
da 50.001 a 55.000	33%	50.100,00	13.733,00	13.743,00	10,00	0,83
		51.000,00	14.030,00	14.130,00	100,00	8,33
		52.000,00	14.360,00	14.560,00	200,00	16,67
		53.000,00	14.690,00	14.990,00	300,00	25,00
		54.000,00	15.020,00	15.420,00	400,00	33,33
		55.000,00	15.350,00	15.850,00	500,00	41,67
oltre 55.000	43%	56.000,00	15.780,00	16.280,00	500,00	41,67
		60.000,00	17.500,00	18.000,00	500,00	41,67

L'abbattimento dell'aliquota al 33% prosegue il taglio iniziato nella precedente Legge di Bilancio 2026, che aveva ridotto dal 35% al 33% l'aliquota del secondo scaglione da 28.000 a 50.000 euro.

Soglia del regime forfettario a 100mila euro – Comma 2

Nella manovra finanziaria 2027 c'è una novità importante anche per gli oltre due milioni di contribuenti in regime "forfettario".

Si rammenta che questo particolare regime fiscale riguarda i lavoratori autonomi e i professionisti che nel corso dell'anno hanno ricavi e compensi fino a 85.000 euro. Sull'imponibile annuo di questi contribuenti si applica la cosiddetta **"flat tax"** *(tassa piatta)* pari **al 15%** *(peri primi cinque anni al 5% se ne ricorrono le condizioni),* anziché l'Irpef tradizionale a scaglioni. Inoltre, le fatturazioni non sono soggette a IVA e questi soggetti sono esonerati dalla tenuta dei libri contabili. Il superamento della soglia degli 85.000 euro comporta il ritorno al regime ordinario.

Nella manovra il limite massimo di 85.000 euro - che, **ove superato**, avrebbe riportato il contribuente nel regime ordinario dell'Irpef, dell'IVA e degli obblighi contabili – è stato **elevato a 100.000 euro** per la parte impositiva Irpef che sconterà il 15%, mantenendo però l'obbligo di fatturazione con IVA dopo gli 85.000 euro. Tale regola IVA è mantenuta per ottemperare agli attuali obblighi imposti dall'Unione Europea.

ESEMPIO

Per un lavoratore autonomo/professionista con 95mila euro di compensi, che sono imponibili per il 78% *(in base alla categoria di attività i forfettari hanno un coefficiente di redditività che determina l'importo imponibile)* e con attività avviata da oltre cinque anni che comporta una "flat tax" al 15%, la permanenza nel forfettario, oltre gli 85.000 euro, comporta circa 7.600 euro l'anno di imposte in meno rispetto al regime ordinario, a parità di reddito imponibile.

b) Imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi in attuazione dei rinnovi contrattuali per i lavoratori privati – Art. 6

Per favorire l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, nella manovra è prevista **un'imposta sostitutiva del 5%** in luogo dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Questa agevolazione si applica agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nel 2027, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027. Il lavoratore, comunque, può rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante espressa comunicazione scritta.

L'imposta sostitutiva è riservata ai lavoratori del settore privato che nel 2026 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

c) Imposta sostitutiva 1% su incrementi reddituali giovani lavoratori – Art. 44

La manovra prevede per il 2027 un'imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori, entro specifici limiti di reddito e di importo.

L'agevolazione riguarda i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2027 **dai lavoratori del settore privato,** ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi:

> *Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.*

Sono escluse le pensioni indicate al comma 2, lettera a), dello stesso articolo.

L'imposta sostitutiva dell'1% sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali e si applica quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- **Data di nascita:** successiva al 31 dicembre 1997.
- **Reddito di lavoro dipendente:** non superiore a 28.000 euro nel periodo d'imposta 2027.

L'imposta sostitutiva si applica a una quota del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno, fino a un massimo di 2.500 euro. L'importo soggetto a imposta sostitutiva può essere corrisposto dal datore di lavoro anche in un'unica soluzione.

d) Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori – Art. 45

La manovra finanziaria per il 2027 innalza a 1.000 euro *(dal limite di 258,13 previsto nel TUIR)* il limite dei "fringe benefit" che non concorrono a formare il reddito. Se il predetto valore è superiore al nuovo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Rientrano nei "fringe benefit" anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Inoltre, per il periodo d'imposta 2027, il limite complessivo è innalzato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti che non hanno compiuto 31 anni, nonché per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati.

5. MISURE PER DIPENDENTI PUBBLICI

a) Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio - Art. 50

A seguito dell'**ordinanza della Corte Costituzionale n. 25 del 5 marzo 2026**, il legislatore nella manovra finanziaria 2027 in esame ha rideterminato le future modalità di liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici.

L'ordinanza n. 25 ha stabilito il **termine del 14 gennaio 2027** per *"la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale"* riferite alle modalità dilatorie attualmente applicate dall'Inps, nel rispetto delle norme vigenti, per la liquidazione dei TFS ai lavoratori pubblici cessati dal servizio.

Attualmente le norme in vigore prevedono:

Articolo 3, comma 2, del DL 28 marzo 1997, n. 79, modificato con Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Art. 1, comma 198

Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1 (dipendenti pubblici), *loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,* ***decorsi nove mesi*** *dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.*

Articolo 12, comma 7, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122

Il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra Indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a

50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La manovra finanziaria 2027, per evitare che dopo la scadenza del 14 gennaio 2027, la Corte Costituzionale possa decidere *motu proprio* l'incostituzionalità delle modalità dilatorie della liquidazione del TFS per i dipendenti pubblici, ha definito nuovi criteri per la liquidazione da parte dell'Inps dei trattamenti di specie.

In particolare:

Con effetto dal 1° gennaio 2028, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2028, **il termine di nove mesi di cui al primo periodo è rideterminato in sei mesi;** lo stesso termine di nove mesi è rideterminato in tre mesi con effetto dal 1° gennaio 2029, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2029. Con effetto **dal 1° gennaio 2030**, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, alla liquidazione dei trattamenti di cui al primo periodo **l'ente erogatore provvede a decorrere dalla data di cessazione.**

Con effetto dal 1° gennaio 2031, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, la rateazione prevista è così rideterminata:

x) **in un unico importo annuale** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro dal 1/1/2031; pari o inferiore a 70.000 dal 1/1/2032; pari o inferiore a 80.000 dal 1/1/2033; pari o inferiore a 90.000 dal 1/1/2034**.**

xx) **in due importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro dal 1/1/2031, superiore a 70.000 dal 1/1/2032, superiore a 80.000 dal 1/1/2033, superiore a 90.000 dal 1/1/2034, ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

xxx) **in tre importi annuali** se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 60.000 dal 1/1/2031, 70.000 dal 1/1/2032, 80.000 dal 1/1/2033, 90.000 euro dal 1/1/2034, il secondo importo annuale è pari, rispettivamente, a 40.000, 30.000, 20.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Dal 1° gennaio 2035 è abolita la rateazione.

In **Tabella 2** è rappresentato, come esempio, lo sviluppo temporale della liquidazione **di un TFS pari ad euro 120.000** a seguito delle modifiche sui criteri di rateizzazione introdotte con la Legge Finanziaria 2027:

Tabella 2

Rateazione al 31/12/2030

Numero Rata	Decorrenza Rate	Lordo TFS maturato	Importo liquidato
1	Varia	50.000,00	50.000,00
2		100.000,00	50.000,00
3		120.000,00	20.000,00

Rateazione dal 1/1/2031

Numero Rata	Decorrenza Rate	Lordo TFS maturato	Importo liquidato
1	01/01/2031	60.000,00	60.000,00
2	01/01/2032	100.000,00	40.000,00
3	01/01/2033	120.000,00	20.000,00

Rateazione dal 1/1/2032

Numero Rata	Decorrenza Rate	Lordo TFS maturato	Importo liquidato
1	01/01/2032	70.000,00	70.000,00
2	01/01/2033	100.000,00	30.000,00
3	01/01/2034	120.000,00	20.000,00

Rateazione dal 1/1/2033

Numero Rata	Decorrenza Rate	Lordo TFS maturato	Importo liquidato
1	01/01/2033	80.000,00	80.000,00
2	01/01/2034	100.000,00	20.000,00
3	01/01/2035	120.000,00	20.000,00

Rateazione dal 1/1/2034

Numero Rata	Decorrenza Rate	Lordo TFS maturato	Importo liquidato
1	01/01/2034	90.000,00	90.000,00
2	01/01/2035	120.000,00	30.000,00

Rateazione dal 1/1/2035

Unica liquidazione	Decorrenza	Lordo TFS maturato	Importo liquidato
	01/01/2035	120.000,00	120.000,00

b) Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio – Art. 65

In riferimento all'anno reddituale 2027, **i compensi** relativi al trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, **corrisposti ai dipendenti pubblici**, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. La misura si applica al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluso il personale non dirigente in regime di diritto pubblico. L'agevolazione è riservata ai lavoratori che nel 2026 hanno percepito un **reddito** di lavoro dipendente **non superiore a 50.000 euro.**

6. PENSIONI

a) Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici – Art. 55

A causa della necessità di disporre di maggiori risorse economiche per finanziare*, in primis,* la manovra 2027, come sempre, si è penalizzata la categoria più debole**: i pensionati.**

Il sacrosanto diritto alla rivalutazione annuale delle pensioni, secondo l'andamento dell'inflazione, per il 2027 sarà attuato in maniera restrittiva *(come già nel 2023).* La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta nel 2027:

- per i trattamenti pensionistici mensili complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS **(euro 2.447,40),** nella misura del **100 per cento**;
- per i trattamenti pensionistici mensili complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS **(da euro 2.447,41 a 3.059,25)** nella misura dell'**85 per cento**;
- per i trattamenti pensionistici mensili complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS **(da euro 3.059,26 a 3.671,10)** nella misura del **53 per cento**;
- per i trattamenti pensionistici mensili complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS **(da euro 3.671,11 a 4.894,80)** nella misura del **47 per cento**;
- per i trattamenti pensionistici mensili complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS **(da euro 4.894,81 a 6.118,50)** nella misura del **37 per cento**;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS **(oltre 6.118,51 euro)** nella misura del **32 per cento**.

Le regole originali della perequazione, ripristinate per altro nel 2025 e 2026, avrebbero previsto:

- per le pensioni **fino a 4 volte il minimo (euro 2.447,40),** la rivalutazione del **100%**;
- per le pensioni **tra 4 e 5 volte il minimo (da euro 2.447,41 a 3.059,25)** la rivalutazione del **90%**;
- per le pensioni **oltre 5 volte il minimo (oltre 3.059,26)** la rivalutazione del **75%.**

ESEMPIO

Considerato che l'indice della rivalutazione per il 2027 si prevede al 2.9%, un pensionato medio, con un importo lordo mensile della **pensione di euro 3.500** avrebbe dovuto ricevere da gennaio 2027 un aumento di euro: 3.500x2,9%x75%=**76,12 euro**.

Secondo la manovra finanziaria 2027, invece, il suo aumento mensile lordo sarà: 3.500x2,9%x53%=**53,80** euro. Pertanto, a fine anno 2027 avrà avuto un **"danno" mensile** di euro: 76,12-53,80=**22,32 euro mensili** che, per 13 mensilità, diventa un **"danno" annuale** di: 22,32x13=**290,16 euro** all'anno.

L'esempio fatto induce a fare una riflessione più ampia.

La rivalutazione delle pensioni, nota anche come perequazione automatica o indicizzazione, è un meccanismo previsto dalla normativa italiana per preservare il potere d'acquisto delle pensioni pubbliche dall'effetto dell'inflazione, ovvero l'aumento dei prezzi al consumo che, senza adeguamenti, rischierebbe di impoverire i pensionati.

Nella realtà, la rivalutazione delle pensioni segue un criterio progressivo, con percentuali di adeguamento che variano in base all'importo mensile dell'assegno: le pensioni di importo più basso vengono rivalutate interamente rispetto all'inflazione, mentre quelle più alte ricevono incrementi parziali.

Un'altra variabile che si rileva a vista e che condiziona la perequazione delle pensioni, è data dal **tipo di indice Istat** che viene preso in considerazione per percentualizzare l'aumento dell'inflazione. Per adeguare le pensioni si utilizza **l'indice FOI** (indice nazionale dei prezzi al consumo per Famiglie di Operai e Impiegati) e non **l'indice NIC** (indice Nazionale dei prezzi al consumo Intera Collettività) che testimonia a quanto è quotata l'inflazione italiana.

Tanto per fare un esercizio sulle differenze, nel mese di ottobre **l'indice NIC è al 5,4% e l'indice FOI al 2,9%.**

Ovviamente le ragioni di tale differenza saranno sicuramente valide e via via saranno state legiferate, ma da comune pensionato della strada, in relazione da ultimo al sistema adottato nella manovra finanziaria per il 2027, mi si figura davanti agli occhi il prospetto in **Tabella 3:**

Tabella 3

RIVALUTAZIONE ANNUALE DELLE PENSIONI - CONFRONTI

PENSIONE MENSILE LORDA AL 31/12/2026	INDICE FOI DI RIFERIMENTO	% di rivalutazione REGOLA 2027	Importo mensile rivalutazione	% di rivalutazione REGOLA 2026	Importo mensile rivalutazione	Differenza MENSILE 2027 a SFAVORE del pensionato sul 2026	Differenza ANNUALE 2027 a SFAVORE del pensionato sul 2026
2.447,40	2,90	100,00	70,97	100,00	70,97	0,00	0,00
3.059,25	2,90	85,00	75,41	90,00	79,85	-4,44	-57,67
3.671,10	2,90	53,00	56,42	75,00	79,85	-23,42	-304,48
4.894,80	2,90	47,00	66,72	75,00	106,46	-39,75	-516,70
6.118,50	2,90	37,00	65,65	75,00	133,08	-67,43	-876,54
6.200,00	2,90	32,00	57,54	75,00	134,85	-77,31	-1.005,08

PENSIONE MENSILE LORDA AL 31/12/2026	INDICE FOI DI RIFERIMENTO	% di rivalutazione	Importo mensile rivalutazione	Differenza MENSILE a SFAVORE del pensionato sul 2027	Differenza ANNUALE a SFAVORE del pensionato sul 2027	
2.447,40	2,90	100,00	70,97	0,00	0,00	
3.059,25	2,90	100,00	88,72	-13,31	-173,00	**IPOTESI A**
3.671,10	2,90	100,00	106,46	-50,04	-650,48	
4.894,80	2,90	100,00	141,95	-75,23	-978,03	
6.118,50	2,90	100,00	177,44	-111,78	-1.453,20	
6.200,00	2,90	100,00	179,80	-122,26	-1.589,43	

PENSIONE MENSILE LORDA AL 31/12/2026	INDICE NIC DI RIFERIMENTO	% di rivalutazione	Importo mensile rivalutazione	Differenza MENSILE a SFAVORE del pensionato sul 2027	Differenza ANNUALE a SFAVORE del pensionato sul 2027	
2.447,40	5,40	100,00	132,16	-61,19	-795,41	
3.059,25	5,40	100,00	165,20	-89,79	-1.167,26	**IPOTESI B**
3.671,10	5,40	100,00	198,24	-141,81	-1.843,59	
4.894,80	5,40	100,00	264,32	-197,60	-2.568,84	
6.118,50	5,40	100,00	330,40	-264,75	-3.441,72	
6.200,00	5,40	100,00	334,80	-277,26	-3.604,43	

Il “metodo restrittivo” su come perequare le pensioni nel 2027 rispetto al 2026, dai conti ufficiali della Ragioneria Generale farà “risparmiare” al Governo 1,5 miliardi di euro solo per il 2027 e oltre 14 miliardi in 10 anni… Ma allora significa che aver lavorato una vita, con regolare versamento di tanti contributi, fa diventare il pensionato una sorta di salvadanaio che contiene l’Irpef sicura regolarmente versata ogni anno e che, mentre chi lavora almeno recupera il potere d’acquisto dello stipendio con gli aumenti contrattuali, il pensionato, con i sistemi “restrittivi” di adeguamento della pensione, deve accontentarsi di quello che rimane nel salvadanaio… E i soldi persi anno per anno sono per sempre non recuperabili!

In **Tabella 3** abbiamo disegnato con i numeri la solita infinita pazienza dei pensionati: la prima parte della tabella indica la situazione a danno degli stessi che, a distanza di un anno, si è deciso di adottare nel DDL di bilancio 2027 per la perequazione dal 1° gennaio prossimo.

L’ipotesi “A” disegna un’aspettativa legittima del pensionato e cioè quella di essere trattato alla pari dei lavoratori: se ai lavoratori spetta per intero l’aumento contrattuale che li aiuta a recuperare sull’inflazione annuale, perché al pensionato non viene riconosciuta l’intera percentuale dell’inflazione calcolata annualmente dal famigerato indice FOI?

Se poi, **nell'ipotesi "B",** si dà un'occhiata di sfuggita ai soldi che il pensionato perde, in base all'utilizzo di discutibile plausibilità dell'indice più basso (FOI) rispetto a quello reale (NIC), allora **un pensionato può legittimamente nutrire il sospetto di NON essere assolutamente considerato e rispettato dai governanti** per gli oltre 40 anni di lavoro onesto e professionale già dedicati al paese!

b) Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro – Art. 52

Nel testo inviato al Parlamento con la manovra finanziaria 2027, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 da destinare al finanziamento di interventi, per l'uscita anticipata dal lavoro rafforzando la flessibilità in uscita di chi accede alla pensione con il sistema contributivo, come indicato nel comunicato del Consiglio dei ministri. Il testo attuale rinvia requisiti e definizione dei soggetti interessati a un successivo provvedimento legislativo.

c) Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici – Art. 54

L'articolo 1, comma 286, della legge 29/12/2022 ha introdotto un incentivo economico al posticipo del pensionamento, comunemente denominato "Bonus Maroni". Questa misura consente ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata di rinunciare all'accredito della quota di contributi previdenziali a proprio carico. In conseguenza della rinuncia, il datore di lavoro non versa all'INPS tale quota contributiva e la riconosce direttamente al lavoratore in busta paga. Questa misura, aumentando la retribuzione percepita, dovrebbe incentivare la prosecuzione dell'attività lavorativa.
La manovra 2027 estende il "Bonus Maroni" ai soggetti che possono accedere alla pensione anticipata sulla base della sola anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2027, indipendentemente dall'età anagrafica. Requisiti di anzianità attuali: uomini 42 anni e 10 mesi; donne 41 anni e 10 mesi.

7. MISURE PER LE FAMIGLIE

a) Fondo "Valore nuovi nati" – Art. 58

Nella manovra 2027, per promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e favorire la costituzione di un risparmio di lungo periodo fin dalla nascita, è stata prevista l'istituzione, dal 1° gennaio 2027, del **Fondo "Valore nuovi nati"** presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il Fondo, dotato di contabilità separata, è destinato ai nati a decorrere dalla stessa data.
Entro tre mesi dalla nascita, l'INPS costituisce nel Fondo una posizione individuale intestata al minore, finanziata con un versamento statale di 100 euro annui fino al compimento del diciottesimo anno di età, per un totale di 1.800 euro. L'Istituto ne dà comunicazione ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Possono integrare la posizione con versamenti volontari i genitori, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, secondo modalità da definire con un successivo provvedimento.
L'INPS cura la raccolta dei versamenti e le attività connesse. La gestione finanziaria delle risorse è affidata alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo criteri di prudenza e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modalità di gestione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, la Banca d'Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Il decreto deve essere adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.
I versamenti volontari dei genitori, dei parenti e degli affini, effettuati fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario, sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19%, entro un importo massimo di 1.000 euro annui.

Dal compimento del diciottesimo anno di età, il beneficiario può richiedere il trasferimento delle somme accantonate a una forma pensionistica complementare, anche individuale. Al momento del trasferimento, l'INPS certifica alla forma pensionistica complementare l'ammontare dei versamenti effettuati.
Un successivo provvedimento definirà i criteri e le modalità di attuazione del Fondo e di gestione finanziaria delle risorse, le modalità e la frequenza dei versamenti, le procedure di trasferimento e le specifiche ipotesi di riscatto. Saranno inoltre stabiliti i tempi e le modalità con cui l'INPS fornirà comunicazioni trasparenti ai beneficiari.

Commento

Questa misura è stata, sostanzialmente, apprezzata e già ci sono suggerimenti per migliorarla. L'idea che ha incuriosito chi scrive è quella di versare al neonato nel primo anno di vita tutti i 1.800 euro "statali" a cui si potrebbero aggiungere i 1.000 euro annuali versati dai familiari e che godono della detrazione del 19%. Partendo, quindi, con un capitale iniziale al primo anno di 1.800 euro, incrementato annualmente di 1.000 euro, investito in un Fondo ad hoc che genera un rendimento annuo del 4,5% *(attuale rendimento dei BTP italiani)*, l'ex neonato si troverebbe a 18 anni con una somma a disposizione di circa 30.000 euro. Questo importo se ritirato può essere utilizzato, ad esempio, per auto-finanziarsi il ciclo di studi universitario. Nel caso che, invece, l'ex neonato decida di lasciarlo nel Fondo, senza ulteriori finanziamenti, a 30 anni avrebbe maturato 52.000 euro, a 50 anni 126.000 euro e a 67 anni 266.000 euro… Se l'ex neonato, lungimirante, continuasse a versare i 1.000 euro annuali gli importi diverrebbero: a 30 anni 67.000 euro, a 50 anni 194.000 euro e a 67 anni 435.000 euro!

Certo, quanto scritto è un'idea, ma non sembra male e non è irrealizzabile…

b) Bonus lavoratrici madri – Art. 57

A decorrere dal 2027, l'INPS riconosce, su domanda, un contributo di 100 euro mensili alle lavoratrici madri dipendenti, escluse quelle con rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo è riservato alle lavoratrici con almeno due figli e un reddito annuo da lavoro non superiore a 40.000 euro. In presenza di due figli, spetta fino al mese in cui il secondo figlio compie dieci anni; in presenza di più di due figli, fino al mese in cui il figlio più piccolo compie diciotto anni. La somma non è imponibile ai fini fiscali e contributivi ed è riconosciuta per ogni mese o frazione di mese in cui è in essere il rapporto di lavoro o l'attività autonoma.
L'INPS eroga il contributo con cadenza trimestrale. L'importo non concorre alla determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

8. ALTRE MISURE

Abolizione bollo auto – Art. 3

La manovra 2027 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione per le persone fisiche. L'agevolazione riguarda un solo veicolo regolarmente assicurato e si applica ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade a partire dalla stessa data.
Per le autovetture, l'esenzione è prevista in via strutturale e spetta alle persone fisiche soggette alla tassa automobilistica per una o più autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altre fonti di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW. *La potenza è indicata nel libretto di circolazione, nella* ***sezione P, casella P2****.* In presenza di più autovetture agevolabili, l'esenzione si applica a quella con la minore potenza, espressa in kW. A parità di potenza,

si considera l'autovettura per la quale sarebbe dovuto l'importo più basso della tassa; a parità anche di importo, si applica alla vettura la cui targa precede le altre in ordine alfanumerico crescente.
A decorrere dal 2027, la manovra prevede, inoltre, un contributo annuale pari alla spesa sostenuta per la tassa automobilistica, fino a un massimo di 385,71 euro, per i nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Il contributo riguarda una sola autovettura, per la quale un componente del nucleo familiare sia soggetto passivo della tassa, omologata da sei a nove posti, alimentata a benzina o gasolio, anche in combinazione con altre fonti di propulsione, e con potenza non superiore a 133 kW. In presenza di più autovetture, il contributo è riconosciuto per quella omologata da sei a nove posti con la minore potenza, espressa in kW. L'erogazione è affidata all'INPS, secondo *modalità da definire con* un *apposito provvedimento entro 30 giorni dall'approvazione della Legge finanziaria 2027*. Il contributo non concorre al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornirà all'INPS le informazioni necessarie alla corretta determinazione dell'importo.

9) CRONOPROGRAMMA

Riepiloghiamo le fasi che accompagnano il cammino del Disegno di Legge che contiene la manovra finanziaria annuale:

28 ottobre 2026	Approvazione del disegno di legge (DDL) di bilancio in Consiglio dei ministri, comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 195.
30 ottobre 2026	Bollinatura del DDL da parte della Ragioneria generale dello Stato; invio del testo dal MEF a Palazzo Chigi; autorizzazione del Presidente della Repubblica alla presentazione alle Camere; per il 2026 esame in prima lettura alla Camera dei deputati.
Entro il 31 dicembre 2026	Approvazione definitiva del DDL di bilancio, da parte delle Camere e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il termine fissato dall'art. 4, par. 3, del Regolamento (UE) n. 473/2013.
1° gennaio 2027	Entrata in vigore della Legge di bilancio, salvo decorrenze diverse fissate dai singoli commi.
Entro gennaio 2027	Eventuali disegni di legge collegati alla manovra, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. f), della L. n. 196/2009.

10) CONCLUSIONI

Abbiamo scritto su alcune delle novità più interessanti, per il cittadino medio lavoratore o pensionato, contenute nella manovra finanziaria 2027 presentata il 28 ottobre u.s. dal Governo al Parlamento. I commentatori, la stampa già si stanno sbizzarrendo su nuove proposte o sull'affinamento di quelle contenute nella manovra 2027. Ovviamente per sapere se le misure descritte saranno confermate, modificate o eliminate bisogna attendere l'approvazione del Disegno di Legge (DDL) "Bilancio di previsione dello Stato per il 2027" da parte del parlamento, in genere gli ultimi giorni dell'anno…
Va ricordato che alcune norme regolanti le misure contenute nel DDL 2027 discendono dal nuovo TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI (TUIR), di cui al **Decreto legislativo del 19/06/2026 n. 117** che entrerà a pieno regime dal 1° gennaio 2027.

Giuseppe Gasparini